

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 240/2010

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo e della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione comunitaria n. 251/2005 e disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione dell'articolo 18, dell'articolo 24, commi 5, 5 bis (nel testo previgente alla legge 79/2022) e 6, dell'articolo 7, commi 5 bis, 5 ter e 5 quater, della legge n. 240/2010 e dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

Articolo 2

Richiesta e assegnazione posti

1. I Dipartimenti oppure il Rettore, sentito il Dipartimenti interessato, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, richiedono al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza.
2. Per quanto attiene all'ambito medico-chirurgico, la procedura di cui sopra si applica anche ai settori scientifico-disciplinari coinvolti nell'attività assistenziale, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti tra l'Ateneo e il Servizio Sanitario Regionale, ai fini della copertura di posizioni strategiche e necessarie all'assolvimento degli impegni e degli accordi sottoscritti tra l'Università degli Studi di Parma e la Regione Emilia-Romagna e tra l'Università degli Studi di Parma e le Aziende Sanitarie.
3. Le richieste di cui ai commi 1 e 2, approvate dal Consiglio di Dipartimento, devono indicare, motivandola, una delle seguenti modalità di copertura:
 - a) chiamata a seguito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata a seguito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riservata a coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi di Parma;
 - c) chiamata a seguito di procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata a seguito di procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5bis, della legge n. 240/2010;
 - e) chiamata a seguito di procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010, limitatamente ai piani straordinari per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - f) chiamata all'esito di procedura selettiva di mobilità, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge n. 240/2010;
 - g) chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

4. La delibera del Dipartimento assunta a maggioranza assoluta dei presenti e mediante voto palese, debitamente motivata, deve contenere:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale di cui al DM 855/2015 o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della legge 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nel caso in cui il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare ricomprenda più settori scientifico-disciplinari, al fine dell'individuazione dello specifico profilo;
 - f) le informazioni sulle specifiche funzioni richieste, nonché sulla tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo; per quanto attiene all'ambito medico-chirurgico, nel caso di professori coinvolti nell'attività assistenziale, la tipologia dell'impegno assistenziale sarà definita, sentita l'Azienda Sanitaria interessata;
 - g) gli elementi di qualificazione in relazione al progetto, per le chiamate di cui all'art. 2, comma 3, lettera f);
 - h) l'indicazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. MIUR n. 344 del 4 agosto 2011, nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, garantendo, in ogni caso, una adeguata ampiezza del profilo delineato;
 - i) le modalità di copertura del posto, nonché le motivazioni relative alla scelta, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) le modalità di copertura finanziaria del posto, che potranno essere a carico del bilancio di Ateneo o a carico di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale;
 - n) il relativo trattamento economico e previdenziale.
5. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del precedente comma 3, dovrà essere, inoltre, indicato:
 - a) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti, di cui all'articolo 16, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, che non potrà comunque essere inferiore a 10;
 - b) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo plurilingue dell'Ateneo e alle esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, nonché l'indicazione delle modalità di accertamento.
6. Per le sole procedure di chiamata dei professori di seconda fascia, e limitatamente a quelle di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e d), il Dipartimento dovrà altresì indicare i contenuti della prova didattica in forma orale, riservata, per le procedure di cui alle lettere a) e b) ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli e al candidato proposto per la valutazione ai sensi del comma 5 bis dell'art. 24, per le procedure di cui alla lettera d), da svolgersi in seduta pubblica, in italiano oppure tutta o in parte in altra lingua, con modalità che permettano la partecipazione, come uditori, dei colleghi del Dipartimento di riferimento;
7. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, quale professore ordinario ruolo, professore

associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis. A tale riguardo, l'Ateneo può bandire procedure riservate esclusivamente ad esterni, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.

8. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della programmazione triennale, dei vincoli di legge e finanziari, dopo averne verificata la copertura e sostenibilità finanziaria, assegna i posti di professori di prima e seconda fascia alle strutture dipartimentali proponenti, indicando, al contempo, la tipologia delle procedure di copertura dei posti. Le assegnazioni approvate del Consiglio di Amministrazione ai Dipartimenti possono contemplare anche proposte formulate direttamente dal Rettore, volte a soddisfare comprovate esigenze strategiche di didattica e ricerca e nel rispetto dei criteri della programmazione.

Titolo 1

Copertura mediante procedura selettiva - articolo 18, comma 1 e 4 legge n. 240/2010

Articolo 3

Procedura selettiva

1. La procedura è svolta dopo l'assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, previa emanazione di un Decreto Rettorale di bando pubblicato sul sito dell'Ateneo, nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando deve contenere il numero di posti da coprire, per ciascuno dei quali sono richieste le seguenti informazioni:
 - la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - la struttura didattica richiedente;
 - la sede di servizio;
 - il Settore Concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
 - l'eventuale indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari, esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, l'attività clinica/assistenziale, pertinenti con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione, come più sopra definite;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - il termine e le modalità di presentazione della domanda: il termine non sarà, di norma, inferiore ai trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale e, solo in casi di motivata particolare urgenza, tale termine potrà essere ridotto a venti giorni;
 - i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dieci, che il candidato potrà presentare; - per le sole procedure di chiamata dei professori di seconda fascia, l'ambito della prova didattica, riservata ai primi tre classificati nella valutazione dei titoli, da svolgersi in seduta pubblica, in italiano oppure tutta o in parte in altra lingua, con

modalità che permettano la partecipazione, come uditori, dei colleghi del Dipartimento di riferimento;

- l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- le eventuali competenze linguistiche richieste, correlate alle esigenze didattiche, così come indicati nella delibera del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura;
- l'indicazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. MIUR n. 344 del 4 agosto 2011, così come indicati nella delibera del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura.

Articolo 4 Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare i candidati che possiedono i seguenti requisiti soggettivi:
 - a) studiosi in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale, ovvero per uno dei Settori Concorsuali, ricompresi nel medesimo Macrosettore oppure per il gruppo scientifico-disciplinare, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della legge n. 210/1998, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori di prima e seconda fascia, già in servizio presso altri Atenei italiani, nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal MIUR, sentito il CUN.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Per le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), riservate ad esterni, occorre non avere prestato servizio nell'ateneo nell'ultimo triennio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non essere stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

Articolo 5 Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.
2. La Commissione è composta da cinque professori di prima fascia, in caso di posti di professore di prima fascia, e da tre professori di prima fascia, in caso di posti di professore di seconda fascia; in entrambi i casi, al massimo uno appartenente all'Università degli Studi di Parma. Il

componente designato dal Dipartimento dovrà appartenere al settore concorsuale o gruppo scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura e, qualora sia indicato un settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera e), dovrà afferire a tale settore scientifico-disciplinare. Il componente designato potrà essere individuato nell'ambito del Dipartimento proponente oppure, qualora in esso non vi sia alcun docente in possesso dei requisiti sopra indicati e disponibile, potrà essere individuato in altri Dipartimenti dell'Ateneo. Qualora in Ateneo non vi sia alcun docente disponibile, potrà essere anche individuato in un docente incardinato in altro Ateneo.

I commissari, sia interni all'Ateneo che provenienti da altri Atenei o Istituzioni di ricerca italiani, devono essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il Dipartimento proponente comunichi la non disponibilità di un numero sufficiente di commissari in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, possono essere proposti commissari in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di I fascia.

I commissari non devono inoltre aver conseguito una valutazione negativa sull'attività didattica e di servizio agli studenti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010.

Fermo quanto sopra disposto in relazione all'eventuale componente designato, i commissari devono appartenere al medesimo settore concorsuale o gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione; fino all'emanazione del DM di introduzione dei gruppi scientifico-disciplinari, ove non siano rinvenibili commissari appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione, potranno essere individuati, nell'ambito di uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui appartiene il settore concorsuale oggetto del bando.

Le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifico disciplinari di afferenza dei docenti che hanno variato afferenza Dipartimentale in relazione a situazioni di incompatibilità, devono essere costituite esclusivamente con commissari esterni all'Ateneo.

3. I componenti della Commissione, anche se italiani, provenienti da atenei stranieri devono essere inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche, pubblicate con decreto ministeriale, e devono essere attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale o gruppo scientifico-disciplinare, oggetto della selezione.
4. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'articolo 57 del D.lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.
5. I componenti della Commissione non designati sono sorteggiati, con le modalità di cui al successivo comma 10.
6. La Commissione sceglie al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Della Commissione non possono fare parte:
 - i professori che abbiano ottenuto, nell'anno precedente, una valutazione negativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 240/2010;
 - coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Per la nomina della Commissione di Valutazione, si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e previste nel Codice etico di Ateneo.

9. Ogni commissario non potrà far parte di più di due Commissioni di valutazione per anno solare in relazione a procedure bandite dall'Ateneo, eventualmente estendibile a tre per i settori concorsuali o gruppi scientifico-disciplinari di ridotta consistenza numerica o in caso di indisponibilità di commissari interni in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

10. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Il Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura propone al Rettore una rosa di candidati componenti, esterni all'Ateneo, per la Commissione in numero almeno doppio rispetto al numero previsto dal comma 2, possibilmente in pari numero fra genere femminile e genere maschile. Nel caso in cui, per un settore concorsuale di limitata consistenza, non sia possibile proporre un numero di candidati almeno pari al doppio, sarà cura del Dipartimento proporre una rosa di candidati sorteggiabili nei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

L'Area personale e organizzazione, ricevute le proposte, procede mediante sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure per le chiamate di professori di seconda fascia

1. Nella prima riunione, la Commissione provvede a definire e a rendere pubblici i criteri da adottare nella valutazione comparativa dei candidati relativamente alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all'attività didattica svolta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione. Provvede, altresì, a definire e a rendere pubbliche tre distinte tematiche su cui dovrà vertere la prova didattica di cui al successivo comma 3.
2. Nella seconda riunione la Commissione effettua una valutazione comparativa dei candidati, sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, ivi comprese le attività di terza missione nonché le attività di servizio, istituzionali, organizzative, pertinenti al ruolo, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, purché svolte a seguito di conferimento ufficiale da parte degli Organi competenti, e dell'attività didattica svolta. I risultati della valutazione comparativa e la data della prova didattica, di cui al successivo comma 3, sono resi pubblici, secondo le modalità previste dal bando, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova didattica. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta, la Commissione ha a disposizione 80 punti su 100, riservando alle pubblicazioni scientifiche da un minimo di 40 a un massimo di 60 punti su 100. Alla valutazione della prova didattica sono riservati 20 punti su 100.
3. La prova didattica consiste in una lezione universitaria, della durata di un'ora, da tenere su una delle tre tematiche, a scelta del candidato, definite dalla Commissione nel corso della prima riunione e rese pubbliche contestualmente alla pubblicazione dei criteri da adottare nella valutazione comparativa dei candidati relativamente alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all'attività didattica svolta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione. Alla prova didattica, che si deve svolgere in seduta pubblica, in italiano oppure tutta o in parte in altra lingua, con modalità che permettano la partecipazione, come uditori, dei colleghi del Dipartimento di riferimento, sono ammessi i tre candidati giudicati comparativamente più meritevoli a seguito della procedura di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta di cui al comma 1. I candidati sono tutti ammessi alla prova didattica qualora il loro numero sia pari o inferiore a tre.
4. Nella riunione conclusiva, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula il giudizio finale a seguito della valutazione delle pubblicazioni

scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta, nonché degli esiti della prova didattica. Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche e una valutazione complessiva pari o superiore a 70 su 100. In caso di più candidati selezionati positivamente, la Commissione individua il candidato comparativamente migliore in base al punteggio conseguito, collocando gli altri in ordine di merito sulla base del punteggio conseguito.

5. La graduatoria di merito di cui al precedente comma 4 rimarrà valida per sei mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini di eventuali chiamate rese necessarie per le motivazioni ed in conformità del successivo articolo 9, comma 4.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle procedure per le chiamate di professori di prima fascia

1. Nella prima riunione, la Commissione provvede a definire e a rendere pubblici i criteri da adottare nella valutazione comparativa dei candidati relativamente alle pubblicazioni scientifiche (attribuibili da 50 a 60 punti su 100), al curriculum e all'attività didattica svolta (attribuibili da 40 a 50 punti su 100), in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione.
2. Nella seconda riunione la Commissione effettua una valutazione comparativa dei candidati, sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, ivi comprese le attività di terza missione nonché le attività di servizio, istituzionali, organizzative, pertinenti al ruolo, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, purché svolte a seguito di conferimento ufficiale da parte degli Organi competenti, e dell'attività didattica svolta.
3. Nella riunione conclusiva, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula il giudizio finale a seguito della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta. Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche e una valutazione complessiva pari o superiore a 70 su 100. In caso di più candidati selezionati positivamente, la Commissione individua il candidato comparativamente migliore in base al punteggio conseguito, collocando gli altri in ordine di merito sulla base del punteggio conseguito.
4. La graduatoria di merito di cui al precedente comma 3 rimarrà valida per sei mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini di eventuali chiamate rese necessarie per le motivazioni ed in conformità del successivo articolo 9, comma 4.

Articolo 8

Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di nomina della stessa.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi, segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore valuti la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere a un riesame.
4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, unitamente ai giudizi individuali e collegiali. La verbalizzazione delle attività di valutazione nonché i giudizi espressi dalla Commissione devono dare conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.
5. Gli atti di cui al precedente comma 4 sono trasmessi, entro sette giorni dalla conclusione dei lavori, dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento amministrativo.
6. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.
7. La relazione finale e il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della procedura sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è pubblicato altresì sull'Albo on-line di Ateneo.
8. Gli atti della Commissione, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, al fine della formulazione, al Magnifico Rettore, della proposta di chiamata, ai sensi e con le modalità di cui alla lettera e), dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010, nonché in conformità all'articolo 21, comma 23, dello Statuto dell'Università, per la successiva approvazione della stessa, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di cui al Titolo 1 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento, entro trenta giorni dalla approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato comparativamente migliore (collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito) o, in caso di un bando per più posti, dei candidati comparativamente migliori.
La delibera di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza assoluta¹ degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. Qualora il numero complessivo di voti non favorevoli (ricomprendendo anche gli astenuti) sia pari o maggiore alla maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, la proposta di chiamata è respinta. La delibera del Consiglio di Dipartimento è trasmessa al Magnifico Rettore, per essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la conclusione del procedimento. In tal caso il Dipartimento non potrà proporre la chiamata di eventuali altri candidati risultati idonei nella medesima procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di approvazione della correttezza formale degli atti, il Dipartimento che ha richiesto l'assegnazione del posto non adotti alcuna delibera di proposta di chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare o settore scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura, con eccezione delle procedure di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui il candidato chiamato dal Consiglio di Dipartimento rinunci alla chiamata o, nel termine stabilito, non assuma regolare servizio, il Dipartimento può provvedere ad inoltrare al Magnifico Rettore, fatto salvo il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzione e

compatibilmente con le risorse finanziarie, proposta di chiamata di altro candidato immediatamente successivo utilmente collocato nella graduatoria di merito, al fine della approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. La chiamata è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 2

Chiamata all'esito di procedura valutativa - articolo 24, comma 5, e 5bis legge n. 240/2010 riservata ai RTD b)

Articolo 10

Modalità di svolgimento della procedura

1. Dopo l'assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, è avviata con Decreto Rettorale la procedura valutativa, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato del titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 24, della legge n. 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Il Decreto Rettorale è pubblicato sul sito web e sull'Albo on-line di Ateneo.
2. La valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dal candidato, è effettuata da una Commissione nominata e disciplinata ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, che conclude i propri lavori entro trenta giorni, decorrenti da quello successivo al Decreto Rettorale di nomina della stessa.
3. La valutazione avviene nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri previsti dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344.
4. La valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010. La richiesta del Consiglio di Dipartimento, di cui all'articolo 2, è effettuata nel terzo anno di contratto e comunque entro centottanta (180) giorni antecedenti la scadenza del medesimo contratto. Qualora il ricercatore non acquisisca l'abilitazione scientifica nazionale entro il citato termine di centottanta (180) giorni, la procedura potrà essere avviata successivamente al conseguimento della stessa, purché entro la naturale data di scadenza del contratto.
5. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti per la valutazione, di cui 30 per la valutazione dell'attività didattica, 60 per la valutazione delle attività di ricerca e 10 per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca. La valutazione si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
6. Per le procedure di cui al comma 5bis dell'art. 24 della legge n. 240/2010, la valutazione del candidato proposto dal Dipartimento e che ha presentato istanza di partecipazione alla procedura, avviene dopo il primo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b).
La valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
La prova didattica consiste in una lezione universitaria da tenere su una delle tre tematiche, a scelta del candidato, definite dalla Commissione nel medesimo verbale in cui individua i criteri di valutazione dell'attività didattica, di ricerca e dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca. La prova didattica, si deve svolgere in seduta pubblica, anche in modalità telematica, in italiano oppure tutta o in parte in altra lingua, con modalità che permettano la partecipazione, come uditori, dei colleghi del Dipartimento di riferimento. La commissione

dispone di un massimo di 100 punti per la valutazione, di cui 20 per la valutazione dell'attività didattica, 50 per la valutazione delle attività di ricerca, 10 per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca e 20 per la prova didattica. La valutazione si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.

7. Al termine della valutazione, la Commissione redige il verbale recante una circostanziata motivazione che dovrà dare conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata. Tale verbale viene tempestivamente trasmesso dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento amministrativo.
8. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.
9. Gli atti della procedura, nonché il Decreto Rettorale di approvazione degli stessi, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di approvazione atti è altresì pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo.

Articolo 11 Chiamata del candidato

1. In caso di esito positivo della valutazione, secondo quanto disposto dal precedente articolo 9, il Dipartimento propone entro trenta giorni al Consiglio di Amministrazione la chiamata del titolare del contratto nel ruolo di professore associato. La delibera relativa è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima e seconda fascia. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. La chiamata è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3 Chiamata all'esito di procedura valutativa - articolo 24, comma 6, legge n. 240/2010

Articolo 12 Modalità di svolgimento della procedura

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, con Decreto Rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24 c. 6 della Legge 240/2010, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato), di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010.
2. Alle procedure possono partecipare i candidati appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Parma che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'articolo 16, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale o gruppo scientifico-disciplinare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.
3. La valutazione è effettuata da una Commissione, nominata e disciplinata ai sensi dell'articolo 5, sulla base di standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione indicati dal bando.

4. La Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti la cui ripartizione dovrà essere effettuata in aderenza a quanto indicato ai successivi punti a. e b.:
 - a. per la valutazione ai fini dell'inquadramento a professore di prima fascia:
 - da un minimo di 20 a un massimo di 35 punti per la valutazione dell'attività didattica;
 - da un minimo di 40 a un massimo di 60 punti per la valutazione dell'attività di ricerca;
 - fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione dell'attività assistenziale ove rilevante;
 - da un minimo di 10 a un massimo di 20 punti per la valutazione dell'attività inerenti i compiti istituzionali, gestionali o organizzativi.
 - b. per la valutazione ai fini dell'inquadramento a professore di seconda fascia:
 - da un minimo di 20 a un massimo di 45 punti per la valutazione dell'attività didattica;
 - da un minimo di 50 a un massimo di 65 punti per la valutazione dell'attività di ricerca;
 - fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione dell'attività assistenziale ove rilevante;
 - fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione dell'attività inerenti i compiti istituzionali, gestionali o organizzativi. La valutazione si intende positiva se il candidato consegue un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di nomina, redigendo motivato verbale che dovrà dare conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature. Il verbale è trasmesso, tempestivamente, dal Presidente al Responsabile del procedimento amministrativo.
6. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.
7. Gli atti della procedura nonché il Decreto Rettorale di approvazione degli stessi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è, altresì, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo.
8. La procedura di cui al presente Titolo 3 può essere utilizzata nell'ambito dei Piani Straordinari per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale.

Articolo 13

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione o, nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto¹ dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Limitatamente alle modalità di adozione della delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. La chiamata è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3

Mobilità per chiamata come professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge n. 240/2010

Articolo 14

Indizione della procedura

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili l'Ateneo, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, può procedere all'indizione di procedure selettive per la chiamata di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 7, commi 5bis, 5ter e 5 quater.
2. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato dall'Ateneo nel proprio sito internet istituzionale e sull'Albo on line, a seguito di proposta di attivazione delle procedure da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
3. La delibera di proposta del Consiglio di Dipartimento deve indicare:
 - a. il numero di posti ed il ruolo per i quali viene attivata la procedura;
 - b. le modalità di copertura finanziaria;
 - c. il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene attivata la procedura;
 - d. le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione e le eventuali competenze linguistiche richieste
 - e. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, ai fini della valutazione della coerenza e congruenza del profilo scientifico con la proposta progettuale;
 - f. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.
4. L'avviso pubblico, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, emanato dal Rettore, deve indicare specificamente:
 - a. la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale o al gruppo scientifico- disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
 - b. i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura;
 - c. le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
 - d. i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - e. le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - f. il termine di presentazione delle candidature, di norma di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso;
 - g. la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Ateneo;
 - h. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - i. modalità di copertura finanziaria della posizione.
5. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata con le modalità definite nell'avviso.

Articolo 15

Requisiti di partecipazione

1. Alle procedure selettive di cui al presente Titolo possono partecipare:
 - a. professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo corrispondente a quello per il quale viene bandita la selezione;
 - b. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica

equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministero preposto, sentito il Consiglio universitario nazionale;

- c. dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca transnazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare e per la fascia a cui si riferisce la procedura.
2. In caso di procedure di chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010.

Articolo 16

Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione nominata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 17

Lavori della commissione

1. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei progetti dei candidati in conformità alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare e sulla base della discussione pubblica, funzionale alla valutazione complessiva.
La commissione, nella prima riunione, definisce dettagliatamente i criteri di valutazione delle proposte progettuali sotto riportati e stabilisce il calendario di svolgimento delle discussioni pubbliche, che sarà pubblicato sul sito web di ateneo nella pagina dedicata alla procedura, tenendo presente che dispone di 100 punti totali per la valutazione dei progetti, in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione:
 - a. qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale;
 - b. corrispondenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione indicate dal Dipartimento;
 - c. coerenza e congruenza del profilo scientifico del candidato con la proposta progettuale, valutato sulla base del curriculum scientifico-professionale, delle pubblicazioni presentate e della discussione pubblica.
2. Nella seconda riunione la Commissione effettua una valutazione comparativa dei progetti dei candidati in conformità alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare.
3. La discussione, che si dovrà tenere in seduta pubblica, sarà volta a valutare la coerenza e congruenza del profilo scientifico del candidato con la proposta progettuale.
4. Nella riunione conclusiva la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula il giudizio finale a seguito della valutazione comparativa dei progetti dei candidati in conformità alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare e sulla base della discussione sostenuta dai candidati.
5. La valutazione si intende positiva se il candidato avrà conseguito un punteggio almeno pari a 70/100, in relazione al progetto presentato, al curriculum scientifico-professionale e alle pubblicazioni presentate.

6. In caso di più candidati selezionati positivamente, la Commissione individua il candidato comparativamente migliore in base al punteggio conseguito, collocando gli altri in ordine di merito sulla base del punteggio conseguito.
7. La graduatoria di merito di cui al precedente comma 6 rimarrà valida per sei mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini di eventuali chiamate rese necessarie per le motivazioni ed in conformità all'art. 9, comma 4.

Articolo 18

Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di nomina della stessa.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi, segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore valuti la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere a un riesame.
4. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti, unitamente ai giudizi individuali e collegiali. La verbalizzazione delle attività di valutazione nonché i giudizi espressi dalla Commissione devono dare conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.
5. Gli atti di cui al precedente comma 4 sono trasmessi, entro sette giorni dalla conclusione dei lavori, dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento amministrativo.
6. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti.
7. La relazione finale e il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della procedura sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di approvazione degli atti è pubblicato altresì sull'Albo on-line di Ateneo.
8. Gli atti della Commissione, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura, al fine della formulazione, al Magnifico Rettore, della proposta di chiamata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato.
9. La proposta viene poi sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia nella prima seduta utile e comunque entro il termine di trenta giorni.
10. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le tempistiche di cui al comma precedente.
11. Per le chiamate di cui al presente Titolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'Ateneo.

Titolo 4

Chiamata diretta e di chiara fama, ai sensi del comma 9, dell'articolo 1, della legge n. 230/2005

Articolo 19

Destinatari delle chiamate

1. I Dipartimenti, o il Rettore, possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, che delibera previo parere del Senato Accademico, la chiamata diretta di coloro che sono chiamabili con tale modalità in conformità di quanto previsto della normativa nel tempo vigente.
2. I Dipartimenti o il Rettore possono altresì procedere, secondo le modalità di cui al comma 1, alla copertura dei posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Articolo 20

Procedura di chiamata

1. Le richieste formulate dai Dipartimenti o dal Rettore, contenente le informazioni specificate nell'articolo 2 del presente regolamento, unitamente alla proposta relativa all'inquadramento nella relativa classe di stipendio, tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, della posizione rivestita dal chiamato nell'istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati, dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, di regola entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente la presa di servizio proposta, e in ogni caso in concomitanza con la revisione annuale della programmazione triennale del personale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte, verificandone la coerenza con i piani di sviluppo triennali e con il Piano Strategico di Ateneo, nonché il rispetto dei vincoli assunzionali imposti dalla normativa vigente. Le proposte, individuate dal Consiglio di Amministrazione, sono trasmesse al MIUR al fine del prescritto nulla osta alla nomina, unitamente alla eventuale richiesta di cofinanziamento.
3. Acquisito il nulla osta del MIUR, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina, determinando la data di assunzione in servizio e la relativa classe stipendiale, in coerenza con la proposta dipartimentale.

Titolo 5 Norme finali

Articolo 21

Copertura dei posti di professore straordinario

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 12 della Legge 230/2005, l'Ateneo può realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire, mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Tra questi ultimi sono ricompresi coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010.

Articolo 22

Mobilità

1. Ai Professori di Prima e Seconda fascia, si applica quanto disposto dal DM 330 del 30/3/2022 in tema di mobilità temporanea.

Articolo 23 **Disciplina transitoria**

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3, della legge n. 210/1998, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Per i professori di prima e seconda fascia, le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b, della legge n. 240/2010 e, pertanto, disciplinate dal presente regolamento.
3. Sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 29, comma 4, della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore di prima e seconda fascia, all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla citata legge.
4. Le disposizioni di cui al Titolo 2 del presente regolamento si applicano alle procedure per RTD b) di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, nel testo previgente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022.

Articolo 24 **Norme di rinvio**

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'Albo on-line dell'Ateneo